

REGOLAMENTO (CEE) N. 3903/88 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1988

che stabilisce, per il 1989, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio elaborare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento;

considerando che dal 1977, la Comunità ha istituito un regime di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabile alle navi battenti bandiera di alcuni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana, fissato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3982/87⁽²⁾; che la validità di detto regolamento scade il 31 dicembre 1988;

considerando che è opportuno garantire la continuità di detto regime oltre tale data, mantenendo in particolare la limitazione dell'attività di pesca che interessa la popolazione di certi pesci in questa zona per conservarla ed assicurare un'adeguata redditività delle attività dei pescatori interessati;

considerando che l'industria di trasformazione installata nel territorio del dipartimento francese della Guiana dipende dagli sbarchi delle navi dei paesi terzi che operano nella zona di pesca situata al largo di detto dipartimento;

considerando che, di conseguenza, è necessario fare in modo che le navi impegnate per contratto a sbarcare le

loro catture nel dipartimento francese della Guiana possano continuare a svolgere la propria attività;

considerando che delle licenze per la pesca al gambero calcolate in base a pareri scientifici, sono rilasciate ai paesi terzi; che il numero di una parte di queste licenze è pertanto soggetto a modificazioni in funzione dei pareri scientifici suddetti;

considerando che è opportuno mantenere in vigore le misure tecniche e di controllo applicate a norma del regolamento (CEE) n. 3982/87, eventualmente completandole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 le navi battenti bandiera di uno dei paesi indicati nell'allegato I sono autorizzate a pescare le specie indicate nell'allegato suddetto nella parte della zona di pesca delle 200 miglia al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana situata oltre le 12 miglia calcolate a partire dalle linee di base, alle condizioni fissate dal presente regolamento.

Articolo 2

1. L'esercizio delle attività di pesca nella zona di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalla Commissione a nome della Comunità ed all'osservanza delle condizioni indicate in tale licenza, nonché delle misure di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca in detta zona.

2. Le richieste di licenze sono presentate dalle autorità dei paesi terzi interessati presso i servizi della Commissione al più tardi quindici giorni feriali prima della data desiderata dell'inizio di validità. Le licenze sono rilasciate alle autorità dei paesi terzi interessati.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 53.